

**COMMISSIONI RIUNITE
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DELLA XI COMMISSIONE **DEBORA SERRACCHIANI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Carbonaro Alessandra (M5S)	7
Serracchiani Debora, <i>Presidente</i>	3	Casciello Luigi (FI)	8
INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO		Mollicone Federico (FdI)	6
		Piccoli Nardelli Flavia (PD)	9
Audizione in videoconferenza del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS		Tridico Pasquale, <i>presidente dell'INPS</i>	3, 9
Serracchiani Debora, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8, 9, 11	Viscomi Antonio (PD)	8
		<i>ALLEGATO: Documentazione depositata dal professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS</i>	12

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
DELLA XI COMMISSIONE
DEBORA SERRACCHIANI

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione in videoconferenza del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, l'audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dell'audito e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ringrazio anche a nome della presidente della Commissione cultura, l'onorevole Vittoria Casa, il presidente Tridico e segnalo che saranno collegati in videoconferenza anche il dottor Vito La Monica, direttore centrale Presidente e Organi collegiali, e il dottor Ferdinando Montaldi, direttore centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Cedo quindi la parola al presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Buonasera a tutti. Come al solito, abbiamo preparato una relazione e una presentazione che mi accingo a proiettare.

Grazie mille per questa audizione. Quello che farò, presidente, è rappresentare prima la fotografia del mondo dello spettacolo, di come viene gestito in Istituto *l'ex* fondo per i lavoratori dello spettacolo (*ex* ENPALS), e poi cercare di evidenziare alcune criticità e suggerire, nei limiti delle mie possibilità, linee possibili di sviluppo. Anche in questo caso, come in quello precedente, ringrazio tutti i miei collaboratori, soprattutto il direttore centrale bilanci, il dottor Montaldi, e il dottor Vito La Monica, perché, come al solito, c'è tutto il supporto delle migliori professionalità dell'Istituto in base a queste competenze.

Parliamo di una platea di lavoratori potenziale, inclusa in tutto il mondo dell'industria cultura, di circa un milione di lavoratori, 959 mila per la precisione. Il 3,7 per cento dell'occupazione produce un valore aggiunto di 59 miliardi di euro (3,9 per cento del PIL). Parliamo di tutto un comparto di indotto, non del solo settore dello spettacolo. Il settore dello spettacolo in particolare, cioè quello che gestisce l'Istituto, raggruppato nelle categorie che vedete elencate, dagli attori fino ai dipendenti di imprese di noleggio *film*, è composto da 327 mila unità, divise in lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Entrambi i gruppi sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). Hanno una retribuzione media di circa 10.600 euro all'anno e un numero di giornate medie lavorate di circa cento. Questi primi numeri che vi sto dicendo sono molto importanti, soprattutto ai fini di una prospettiva evolutiva del sistema dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di lavoratori che hanno un numero di ore lavorate intorno a cento, con un forte *gender gap* tra uomini e donne, non solo nella partecipazione, ma anche e soprattutto nella differenza retri-

butiva: 11.749 euro per la retribuzione media dei maschi e 9.200 euro per la retribuzione media delle donne, in questo settore.

C'è una concentrazione molto più spiccata di lavoratori dello spettacolo soprattutto in due regioni, ovvero nella Lombardia e nel Lazio. Si tratta di 65 mila lavoratori autonomi e 262 mila lavoratori dipendenti. Molto generalmente, i 262 mila lavoratori dipendenti in questo caso hanno maggiori protezioni in termini di mercato del lavoro durante le interruzioni o le sospensioni, rispetto ai lavoratori autonomi. Di questo parlerò fra un attimo. La composizione è di due terzi dipendenti e di un terzo autonomi.

Rispetto al numero di pensioni vigenti, nel 2018 erano 55.600 e nel 2019 erano un numero abbastanza stabile, per un importo cumulato pensionistico di circa 923 milioni, quindi meno di un miliardo all'anno di pensioni complessivamente pagate ai lavoratori dello spettacolo.

La differenza anche in questo caso è importante: circa il 44,7 per cento dei lavoratori dello spettacolo ha una pensione inferiore a 750 euro; circa il 21 per cento ha una pensione compresa tra 750 euro e 1.500 euro; circa il 26 per cento ha una pensione fra 1.500 euro e 3 mila euro; quasi l'8 per cento ha una pensione di importo superiore ai 3 mila euro. Quello che qui dovrebbe preoccupare il legislatore è una pensione relativamente bassa per circa il 44 per cento dei lavoratori stessi.

Considerando, invece, che esiste un risultato di esercizio positivo che si sta accumulando di anno in anno, questi livelli di trattamento pensionistico così bassi non sono facilmente giustificabili. Mi spiego meglio. In termini di contributi le entrate nel 2019 erano circa 1,3 miliardi; le uscite sono state meno di un miliardo (le uscite in termini di prestazioni) e c'è un avanzo del 2019 di circa 300 milioni. Questo avanzo è abbastanza costante negli anni, tanto è che si è accumulato al 31 dicembre 2019 un avanzo nella gestione dell'ex ENPALS di circa 5,4 miliardi. È importante tenere a mente questo avanzo, soprattutto in virtù di una prospettiva di riforma. Ma perché si

è accumulato un avanzo di gestione? Perché prevalentemente le entrate contribuiscono per un ammontare superiore e le uscite sono inferiori soprattutto perché i lavoratori dello spettacolo in termini pensionistici non raggiungono un numero di giornate particolarmente elevate durante l'anno. Quindi, la spesa pensionistica rimane inferiore alla contribuzione. Da qui, un avanzo che si genera di anno in anno per circa 300 milioni, fino a un cumulato ad oggi di circa 5,4 miliardi.

Inoltre, i lavoratori autonomi non godono di tutele previdenziali in costanza di lavoro, al contrario dei lavoratori dipendenti. Essi, come dicevamo, sono circa 65 mila, rispetto ai due terzi dei lavoratori dipendenti, a cui si applicano gli istituti tipici di cui abbiamo parlato anche nella precedente audizione. Ai lavoratori subordinati a tempo determinato si applicano, invece, diversi istituti, tra cui, ad esempio, la maternità, la malattia, il Fondo di garanzia del TFR (trattamento di fine rapporto), la NASPI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), e via dicendo. Ai lavoratori autonomi non si applicano tali istituti. In particolare, a mio parere, così come tutti gli altri lavoratori autonomi, anche questi lavoratori autonomi meriterebbero una tutela. Su questo spenderò due minuti alla fine della presentazione, quando parlerò di possibili evoluzioni.

Quando è che si è creato il problema e quindi la differenza tra entrate e uscite nel Fondo ex ENPALS? Dopo la riforma del 1997. In particolare, nel momento in cui si inserisce il requisito minimo per la maturazione di un anno di anzianità assicurativa ai fini pensionistici, il legislatore decide di portare da 60 a 120 giornate lavorative all'anno il requisito minimo per la contribuzione annuale. Questo requisito, 120 giornate annuali, è difficilmente raggiungibile per molti lavoratori, soprattutto per quelli precari, gli intermittenti, gli autonomi; ovviamente non per i subordinati. Abbiamo visto anche, in una delle due slide precedenti, che il numero medio delle giornate lavorate retribuite è di circa cento. Inoltre, come sapete, durante questo periodo noi stiamo pagando dei *bonus*, delle indennità

ai lavoratori dello spettacolo. Abbiamo pagato quattro *tranche* a circa 42 mila lavoratori dello spettacolo. Molti lavoratori, purtroppo, rimangono fuori perché non hanno nemmeno il requisito ulteriormente ridotto, previsto dal decreto « Rilancio », delle sette giornate lavorative nell'anno precedente. Questo comporta evidentemente una precarietà in termini di reddito oltre che pensionistica.

Mi avvio a illustrare questa prospettiva evolutiva di riforma o comunque di suggerimenti. Quello che potrebbe farsi, al fine di migliorare le condizioni pensionistiche, alla luce della presenza di un avanzo della gestione *ex* ENPALS, potrebbe essere l'abbassamento di queste 120 giornate lavorative, considerando soprattutto che il numero medio è cento. A mio parere non dovrebbe distanziarsi di molto rispetto a cento giornate il requisito di maturazione annuale di anzianità assicurativa ai fini pensionistici.

Molti attori, personaggi dello spettacolo, artisti non sono, nella maggior parte dei casi, famosi o *star* con livelli retributivi elevati e, soprattutto, lavorano, durante la messa in scena di un programma o di uno spettacolo musicale, per un periodo molto più ampio rispetto a quello che effettivamente è poi la rappresentazione in scena. Questo periodo più ampio, fatto di formazione, di prove, eccetera, non è computato nelle giornate lavorative.

Quindi, al fine di permettere il raggiungimento dei requisiti con maggiore facilità, a mio parere, la formazione dei lavoratori dello spettacolo dovrebbe essere considerata nella contribuzione utile ai fini pensionistici. A mio avviso, potrebbe considerarsi utile, almeno nella metà della contribuzione totale, il periodo di formazione che i lavoratori dello spettacolo fanno durante la loro vita da attore, da pittore, da scultore o da artista. Questo sicuramente migliorerebbe le loro prospettive pensionistiche.

Infine, dovremmo rendere possibile il computo della contribuzione volontaria ai fini della maturazione del diritto. Oggi vale soltanto ai fini della misura per la prestazione pensionistica. Ciò vuol dire che se un

lavoratore ha fatto determinati anni (senza l'accreditamento di contributi), poiché tali anni non sono computabili, non solo ai fini della misura del trattamento pensionistico, ma, soprattutto, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione, può darsi che questo lavoratore non perfezionerà mai il requisito contributivo richiesto per accedere al pensionamento.

Un'altra questione riguarda le prestazioni previdenziali in costanza di lavoro. A parte la NASPI, che è uno strumento che copre i lavoratori dipendenti, il problema rimane per i lavoratori autonomi o comunque per tutti quelli che non hanno un contratto di lavoro subordinato. Per queste persone, a mio parere, considerando la tipicità della professione e la particolare caratteristica di questi profili, sarebbe utile un titolo di indennità che potremmo chiamare una variante del reddito di cittadinanza, un reddito di progetto culturale.

La maggior parte di questi artisti, scultori, pittori ha una vita e una carriera lavorativa completamente slegata da quella che è la ricerca del lavoro tipica di un lavoratore attraverso i Centri per l'impiego, attraverso i *match* tra domanda e offerta. Questi artisti, questi lavoratori dello spettacolo, soprattutto nel nostro Paese, hanno delle peculiarità che mal si prestano a essere soddisfatte dai servizi per l'impiego tradizionali. A mio parere, soprattutto nell'età più giovane, durante la formazione, sarebbe utile un reddito di progetto culturale della durata di un anno o due, incondizionato e sganciato da quei requisiti stringenti che oggi ha, giustamente, il reddito di cittadinanza. Quindi, una sorta di reddito universale finalizzato al progetto culturale che vada a servire quei giovani nel loro percorso di studio e di formazione volto a realizzarsi in un lavoro nell'ambito del mondo dello spettacolo.

Molti giovani oggi sono distratti, sono soprattutto demoralizzati, e non riescono ad arrivare fino in fondo ai loro percorsi proprio perché, durante questa formazione, durante il lavoro, una carriera instabile, un reddito precario, lavori alternativi da baristi o simili li distolgono dal loro principale obiettivo. Nel nostro Paese, se la

cultura ha un valore, potrebbe essere utile pensare a una sorta di reddito di progetto culturale che potrebbe favorire coloro che non sono coperti da NASPI o da altri strumenti simili di sostegno al reddito.

Per concludere, da una parte, considerando soprattutto l'avanzo di questa gestione per circa 5,3 miliardi, potrebbe essere utile rivedere al ribasso, per questo raggruppamento più particolare e più precario, il requisito contributivo ai fini pensionistici, irraggiungibile, o meglio, difficilmente raggiungibile, di 120 giornate lavorative all'anno, e portarlo a una misura più vicina a quella che è la retribuzione media della maggior parte di questi lavoratori, che dicevo essere intorno a cento giornate lavorative. Dall'altra parte, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i contributi versati in gestioni diverse e rendere possibile la valorizzazione del periodo di formazione e di preparazione dello spettacolo.

Infine, per quanto riguarda il sostegno al reddito, potrebbe essere utile prevedere l'istituzione di un reddito di progetto culturale. Questa gestione lo permette perché c'è un avanzo. Ovviamente il Parlamento e gli organi di Governo sono indispensabili nel dire ciò che è giusto.

Vi ringrazio della vostra attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, presidente. Adesso do la parola ai colleghi presenti e a quelli da remoto che intendono intervenire. Ovviamente le chiedo, presidente, di poterci inviare le *slide* che oggi ci ha presentato, in modo da poterle poi mandare a ogni parlamentare membro della Commissione lavoro e della Commissione cultura.

È iscritto a parlare l'onorevole Mollicone. Prego.

FEDERICO MOLLICONE. Grazie, presidente. Grazie, presidente Tridico, per l'esposizione dei dati. Ho sette domande che le farò in sequenza. Sono molto tecniche rispetto a quello che lei ha detto e riguardano vari aspetti. La prego, magari, di annotarle per avere delle risposte, non per me ovviamente, ma per le categorie che ce le hanno rappresentate.

La prima riguarda la circolare attuativa dell'INPS del 28 ottobre 2020, relativa all'erogazione dei contributi destinati ai lavoratori dello spettacolo, indicata dal decreto-legge « Agosto », che reca la necessità di non essere stati titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020. Questa risulta essere una limitazione incomprensibile, che escluderà anche i lavoratori che nei giorni di agosto, magari, sono riusciti a fare alcuni spettacoli, riuscendo anche a guadagnare qualcosa, e per questo vengono discriminati. Chiediamo se conosce questa evidenza o se può intervenire sull'iniquità di questa circolare, che sinceramente non ha grande senso.

La seconda domanda riguarda la questione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Al momento siamo nella situazione paradossale in cui si impedisce alle strutture di sanare le precedenti posizioni pendenti sul DURC; allo stesso tempo si privano dei contributi ad esse destinabili. Abbiamo presentato un emendamento al decreto-legge « Ristori » e ai precedenti decreti al fine di prorogare il DURC fino alla cessazione dello stato di emergenza, come per altri atti amministrativi. Qual è la posizione dell'INPS al riguardo? In sostanza, succede che società, compagnie teatrali e produzioni hanno diritto ai finanziamenti, partecipano ai bandi, gli vengono assegnati i fondi, ma dopo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo rimane *sub iudice* della verifica del DURC da parte dell'INPS, che, invece di rispondere in tempi stretti, come necessario in un contesto di emergenza come questo, ci impiega anche sei mesi o un anno, magari in virtù di una vecchia pendenza. Parlo di dati conosciuti personalmente. Ci sono compagnie teatrali che magari hanno vecchie pendenze di 600 euro o 1.000 euro e questo rende negativo il DURC, facendo perdere un sacco di tempo. Avrebbe più senso sospendere la verifica del DURC o farla in *backstage*, dare intanto l'erogazione, verificare in *backstage* le pendenze o altre questioni per poterle sanare e, eventualmente, riprendersi i fondi o richiedere indietro i fondi, senza bloccare tutto il sistema di erogazione di emergenza.

Anche su questo chiediamo una posizione ufficiale.

La terza domanda riguarda gli stanziamenti erogati, previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2020, n. 380; di fatto risulterebbe che ad oggi non sono arrivati. Su questo, le domande di ristoro risultano attualmente sospese o rifiutate; sono state addirittura richieste numerose integrazioni documentali. Non so se è a conoscenza di questa evidenza.

L'altra questione riguarda molte sedi INPS, fra cui quella di Roma, che non erogano assegni agli intermittenti dello spettacolo. La risposta che gli viene data è: « Lei non ha diritto al "bonus intermittenti" in quanto lavoratore dipendente », ignorando che il lavoro intermittente è di fatto un lavoro dipendente. Su questo aspetto, sul quale mi sembra aver fatto un accenno prima, come si intende risolvere la questione?

La quinta domanda è sui lavoratori che non hanno avuto il *bonus* perché hanno ricevuto assegni bassissimi di cassa integrazione per lavoro *part-time*. Su questo volevo una sua opinione, perché ovviamente non dipende da lei. Volevo sapere se non ritenga necessario adeguare l'ammortizzatore a 600 euro.

La sesta domanda riguarda, invece, i contributi figurativi per le giornate lavorative perse nel 2020 dai lavoratori, ai fini pensionistici, riconoscendo ad esempio la differenza tra le giornate del 2019 e quelle del 2020. Perché non vengono riconosciuti i contributi figurativi?

L'ultimo quesito riguarda sempre i lavoratori dello spettacolo che non possono certo vivere — questa è una questione più generale — con 1000 euro *una tantum*. Per di più, persino per le categorie a tempo indeterminato si stanno verificando ritardi di svariati mesi. Ad oggi c'è l'assenza di retribuzione nei cinque mesi successivi per chi ha ricevuto la cassa integrazione. Quando verranno accreditate queste somme? I ristori non arrivano; molte categorie sono fuori dal perimetro, come i registi e la danza. Chiediamo, secondo lei, come opinione in questo caso, perché è il presidente dell'INPS, se queste incongruenze vanno

modificate nel decreto « ristori-ter » o se ci sono altre possibili soluzioni, magari interne, interpretative, all'INPS. Grazie.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Carbonaro, che ha chiesto di poter intervenire, volevo precisare al presidente Tridico che le domande poste dal collega Mollicone non attengono prettamente all'indagine conoscitiva, ma attengono legittimamente ad alcune attività dell'INPS di questo momento. Pertanto, se lei non ritiene o non può rispondere ora, le chiederei di poterci far pervenire una nota scritta sulle domande poste dall'onorevole Mollicone, che sarà poi trasmessa all'onorevole Mollicone e a chi ne farà richiesta. Grazie.

Do ora la parola all'onorevole Carbonaro. Prego.

ALESSANDRA CARBONARO. Grazie, presidente. Saluto il professor Tridico e colgo l'occasione anche per ringraziare, visto che ci troviamo all'ultima audizione dell'indagine conoscitiva. Abbiamo audito tantissime realtà, quindi credo che faremo tesoro di questo lungo lavoro.

Alcuni spunti che ha dato il professor Tridico sono assolutamente condivisibili, tant'è che avevo presentato, anche con l'onorevole Gribaudo, una proposta di legge che prevedeva proprio la riduzione delle giornate lavorative necessarie per poter chiedere la malattia. Oggi per avere la malattia si richiedono cento giornate lavorative. Come proponeva il professor Tridico, bisognerebbe sicuramente arrivare a una riduzione di queste giornate, perché cento sono veramente tante. Infatti, volevo chiederle se avevate ipotizzato anche a quanto poterle abbassare. Sicuramente la soluzione migliore sarebbe azzerarle, però arrivare a un numero minore sarebbe già molto importante per il settore. Questo vale anche per le famose 120 giornate. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un numero molto elevato per chi viene da questo settore, che conosco molto bene. So infatti quanto sia difficile riuscire ad accumulare tutte queste giornate lavorative. Ebbene, su questo mi trovo assolutamente d'accordo

nel computare anche il periodo della formazione. Sono giornate in cui gli artisti, gli attori, chi opera in questo settore si forma, studia, si prepara. Sono periodi assolutamente prodromici all'attività del lavoratore.

Le volevo fare una domanda specifica su questa proposta del reddito di progetto culturale. Le chiederei qualche approfondimento in più, perché è molto interessante e corretto immaginare che i giovani possano accedere al settore dello spettacolo venendo aiutati. Le volevo chiedere se avete già idea di come questo potrebbe avvenire. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Viscomi, prego.

ANTONIO VISCOMI. Grazie, presidente, come al solito è stato esaustivo. Io rimango sempre con una domanda di fondo. Per affrontare bene le questioni dell'aspetto previdenziale dovremmo partire dall'origine, cioè dalla tipologia di contratto. Come lei stesso ha segnalato, tra essere subordinati o autonomi ci saranno poi una serie di conseguenze sul piano previdenziale.

Prima ancora di parlare del piano previdenziale, vorrei capire questa questione della disciplina contrattuale nell'ambito del mondo dello spettacolo, perché ho l'impressione che vi sia una fragilità derivante da questa frammentazione delle tipologie contrattuali, che ha ripercussioni sul piano della posizione della prestazione previdenziale. Credo che operare sulla posizione o prestazione previdenziale, senza avere ben chiaro e aver messo a fuoco la questione delle tipologie contrattuali, possa creare un corto circuito, anche per quanto riguarda i rapporti fra datori di lavoro, chiamiamoli così genericamente, e lavoratori.

Temo che la frantumazione e la fragilità delle tipologie contrattuali possano essere non impeditive a una quantità di evasione o elusione contrattuale, e quindi contributiva, nel mondo dello spettacolo. Allora vorrei chiederle se sono a sua conoscenza in questo momento, oppure se ci sono, nella relazione che ci invierà successivamente, alcune stime dei valori in materia di

evasione e di elusione contributiva all'interno del mondo dello spettacolo, attraverso l'uso improprio di questi contratti di lavoro frantumati tra autonomi, subordinati, collaborazioni, collaborazioni occasionali, partite IVA e così via, che lei conosce bene. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Casciello.

LUIGI CASCIELLO. Grazie, presidente. Da quanto ho ascoltato dal presidente Tridico, credo che arrivi la conferma che l'intero settore vada totalmente riorganizzato e, soprattutto, tutelato. È un lavoro essenzialmente a intermittenza. I lavoratori dello spettacolo hanno vincoli anche simili a quelli dei liberi professionisti, ma con tutele sempre minori, se non inesistenti. La materia fiscale ne è un esempio lampante: i lavoratori del settore sono obbligati a emettere fattura sia per le prestazioni professionali occasionali che per quelle artistiche, analogamente ai liberi professionisti; sono soggetti a contributi e oneri previdenziali rinviabili a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti, senza avere la tutela che invece i lavoratori dipendenti hanno. Da questa analisi e dai dati forniti dal presidente Tridico, mi pare che arrivi la conferma di ciò.

Ribadisco che noi di Forza Italia abbiamo presentato una proposta di legge a mia prima firma per la riorganizzazione del settore, che spero venga affrontata quanto prima nelle Commissioni competenti. La crisi e l'emergenza Covid hanno semplicemente portato alla luce un'emergenza che esiste da anni, perché è un settore non organizzato e non tutelato.

Devo dire che leggerò meglio questa ipotesi del reddito di accesso, che già solo per il fatto che rimanda al reddito di cittadinanza mi fa venire l'orticaria; ma vorrei capire meglio come si pensa di organizzare un settore che di per sé non è organizzato e si pensa, invece, a una sorta di reddito di cittadinanza per uno o due anni. Questo da quello che ho letto nella *slide*, da quello che ho sentito; poi magari sarà una proposta straordinaria che sarà

accolta dai lavoratori dello spettacolo come la panacea, per cosa non lo so; ma basterebbe presentare un progetto che non si capisce bene che cosa sia. Naturalmente siamo qui anche ad attendere una relazione del presidente Tridico, magari non solo in audio, ma anche in maniera specifica, con risposte dettagliate, anche successivamente.

Mi rivolgo alla presidente Serracchiani, affinché richieda una relazione dettagliata su queste proposte, e non solo delle *slide*, al presidente Tridico, se c'è tale disponibilità, per evitare anche di alimentare aspettative che mi sembrano abbastanza surreali, vista la difficoltà del momento. Ricordo, tra l'altro, che l'80 per cento dei fondi già stanziati per il mondo dello spettacolo vanno sostanzialmente a quanti fanno riferimento al FUS, mentre invece lo spettacolo in Italia viene prodotto da quell'80 per cento che oggi riceverà aiuti solamente per il 20 per cento. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole. Onorevole Piccoli Nardelli, prego.

FLAVIA PICCOLI NARDELLI. Grazie, presidente. Volevo solo ringraziare l'onorevole Carbonaro per questa indagine conoscitiva, che è stata portata avanti con grande determinazione in tutto questo periodo. Credo che la collaborazione fra la Commissione lavoro e la Commissione cultura abbia portato risultati interessanti.

L'onorevole Viscomi ha già chiarito quali sono le posizioni del Partito Democratico su questo tema. Come Commissione cultura, non posso che unirmi a questo, sottolineando che consideriamo il tema di straordinaria importanza e che abbiamo una proposta di legge incardinata in Commissione cultura per la costituzione di un registro nazionale degli attori che va in questo stesso senso, cioè nel cercare di capire come si può aiutare un settore in evidente difficoltà. Grazie, presidente.

PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono altri interventi, nel dare la parola al presidente Tridico, posso anche anticipare che normalmente le relazioni del presidente

vengono consegnate anche quando ci sono delle *slide*, quindi, sicuramente, anche in questo caso, verrà fornita. Prego, presidente.

PASQUALE TRIDICO, *presidente dell'INPS*. Confermo che manderemo oggi stesso sia la dettagliata relazione, sia la presentazione *PowerPoint*.

Ringrazio e mi corre l'obbligo di rispondere all'onorevole Mollicone per l'esigenza che ha manifestato, che del resto arriva all'Istituto sotto più forme. Io stesso, qualche giorno fa, ho incontrato rappresentanze di lavoratori dello spettacolo per cercare di risolvere alcuni di quei problemi che l'onorevole Mollicone ha elencato.

Sulla data del 15 agosto, innanzitutto, voglio chiarire che non è un'invenzione dell'Istituto e della circolare. Il decreto-legge « Agosto » stabilisce che i lavoratori che hanno, all'atto della sua entrata in vigore, un rapporto di lavoro dipendente sono esclusi dalla prestazione. La legge è entrata in vigore il 15 agosto, quindi è ovvio che sia così. Tuttavia, stiamo lavorando di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di escludere gli intermittenti da questa previsione. C'è un'interlocuzione continua con il Ministero per cercare di includere un numero maggiore possibile di lavoratori, che magari in quel periodo stavano lavorando, ma ripeto che non è un'invenzione della circolare dell'INPS il fatto di stabilire come data il 15 agosto, bensì una precisa indicazione della legge. Penso, tuttavia, per rispondere precisamente all'onorevole Mollicone, che il quesito che abbiamo posto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà positivamente riscontrato e che quindi potremo dare un'indennità anche a coloro che intermittenemente erano occupati a cavallo di quei giorni.

Dopodiché, mi corre anche l'obbligo di dire che molti dei lavoratori dello spettacolo che ho incontrato in questi giorni purtroppo non hanno contribuzione registrata in INPS o, meglio, in *ex* ENPALS. Anche qui, per rispondere all'onorevole Viscomi, che poneva implicitamente questo problema, abbiamo un numero di giornate lavorate medie già di per sé molto basso.

Molto spesso questi lavoratori non vengono dichiarati o iscritti alla gestione *ex* ENPALS. Abbiamo pagato 42 mila indennità ai lavoratori dello spettacolo, ma certamente a coloro che troviamo negli archivi *ex* ENPALS; non possiamo fare altrimenti, perché la legge ci dice di pagare quelli che sono iscritti alla gestione *ex* ENPALS. Se non li troviamo iscritti o se non li troviamo nella misura sufficiente a rispondere al requisito, purtroppo non li possiamo pagare e ne abbiamo, per questo motivo, rifiutati molti.

Sul DURC il discorso è complementare. Lo dico davanti ai rappresentanti del Paese: il DURC è uno strumento di grande innovazione, di cui l'Istituto si è dotato negli ultimi dieci anni. Permette automaticamente di verificare — senza nessuna interferenza, senza nessun tipo di coinvolgimento degli attori, delle parti sociali e delle aziende — la regolarità contributiva delle aziende, cioè la regolarità delle pensioni future dei lavoratori. Mi rendo conto, però, che a volte, anche per 600 euro di debito contributivo, potrebbe essere utile fissare una soglia, ma questa è una decisione che tocca al Parlamento prendere. Questo potrebbe farsi non solo per lo spettacolo, ma per tutti i settori. Ad esempio, si potrebbe decidere che al di sotto di un debito, che potrebbe essere di 500 euro, 1.000 euro, un debito piccolo, l'Istituto possa rilasciare il DURC con riserva e permettere nei successivi tre mesi all'azienda di intervenire e di riparare al debito.

Conosciamo il nostro Paese: è una partita delicata. È un intervento che il legislatore potrebbe fare e troverebbe il consenso dell'Istituto entro certi limiti; cioè, se si tratta di un debito al di sotto di 1.000 euro, l'Istituto potrebbe rilasciare un DURC provvisorio. Questo potrebbe essere un riscontro positivo che potrei dare come Istituto a una norma di questo tipo.

Sui lavoratori intermittenti esclusi, onorevole Mollicone, purtroppo il problema esiste. Non sono pochi i lavoratori che abbiamo escluso; ne abbiamo pagati 42 mila. I lavoratori autonomi nei nostri archivi sono 65 mila, mentre sono 262 mila i lavoratori dipendenti. I lavoratori dipen-

denti non hanno avuto accesso al *bonus* perché ovviamente hanno avuto o lo stipendio oppure la cassa integrazione. Molti dei 65 mila, invece, non hanno avuto la richiesta riscontrata positivamente; 42 mila hanno avuto una richiesta riscontrata positivamente; circa 15 mila, o anche di più, sono stati rigettati perché non li troviamo nei nostri archivi.

Mi permetto, molto sommessamente, di far notare all'onorevole Casciello che anche per questo sarebbe utile in questo settore una sorta di *basic income*; cioè sarebbe stato utile avere in questo periodo, per questo settore, proprio perché i lavoratori sono molto estemporanei (in molti casi non hanno posizioni registrate oppure non raggiungono quei requisiti), un reddito di progetto culturale, un *basic income*. Ciò non perché sono affezionato a qualcos'altro — non ho fatto nessun tipo di allusione — ma solo perché questo settore, ancora di più rispetto ad altri, è particolarmente precario, soprattutto nella fase iniziale, e potrebbe essere utile sostenerlo per favorire una carriera più stabile a quei lavoratori.

L'onorevole Carbonaro mi trova d'accordo su quei due interventi sull'indagine conoscitiva in oggetto: la riduzione a 60 giornate lavorate per l'ottenimento dei requisiti di malattia e la riduzione intorno a cento delle 120 giornate utili ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici. Queste erano le due indicazioni. A mio avviso e in base ai dati che abbiamo e che vi manderò, in virtù soprattutto dell'avanzo che esiste in questa gestione, questi due provvedimenti, insieme al reddito di progetto culturale e alla valorizzazione dei periodi di formazione per la contribuzione, potrebbero essere utili a stabilizzare quello che lo stesso onorevole Casciello diceva essere un settore da riformare.

All'onorevole Viscomi devo una risposta dalla precedente audizione; me ne sono per un attimo dimenticato. Se mi è permesso, lo faccio ora. L'onorevole Viscomi mi chiedeva nella precedente audizione il collegamento tra le politiche attive e lo strumento. A mio parere c'è uno strumento, l'assegno di ricollocazione, che andrebbe utilizzato per i percettori di NASPI. È una dote che

potrebbe essere concessa ai beneficiari di NASPI per spendersela sul mercato con le agenzie per il lavoro e con i Centri per l'impiego.

Rispetto alla domanda precisa sul numero di quelli che implicitamente l'onorevole Viscomi ha definito come « evasori » o comunque di quella fetta di lavoratori che noi non riscontriamo, oggi non ho un numero preciso da dare. Tuttavia, riferendomi al fatto che circa 20 mila lavoratori che hanno richiesto indennità per il *bonus* spettacolo non hanno avuto questa richiesta soddisfatta, probabilmente molti di loro credono di avere le giornate registrate e dichiarate, ma probabilmente non le hanno. Quello è un numero indicativo su una platea di circa 60 mila lavoratori autonomi che noi, invece, abbiamo registrato.

Penso di aver cercato di rispondere un po' a tutte le domande sollevate e vi ringrazio.

PRESIDENTE. Bene. Grazie, presidente. Nel rinnovarle la richiesta di mandarci le *slide* con una breve relazione, la ringraziamo per la sua disponibilità e la salutiamo.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della documentazione presentata (*vedi allegato*), e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

*Licenziato per la stampa
il 16 dicembre 2020*

ALLEGATO



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Audizione del Presidente

11 Novembre 2020

Camera Dei Deputati

**Lavoro e previdenza
nel settore dello spettacolo**

via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
www.inps.it

Premessa

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel ringraziare il Presidente della Commissione Serracchiani, per l'invito ricevuto, è onorato di poter offrire il proprio contributo nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, finalizzata ad analizzare le condizioni di lavoro e di tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori dello spettacolo e di delineare eventuali interventi di miglioramento del welfare del settore.

Nell'ambito della presente relazione, con riserva di poter fornire ogni ulteriore approfondimento utile ai lavori, saranno preliminarmente forniti alcuni dati sulla dimensione dell'industria creativa e della cultura, nonché informazioni specifiche sull'assetto dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

Ci è sembrato importante evidenziare inoltre la situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.), che costituisce una delle gestioni previdenziali speciali gestite dall'INPS e, in passato, dal disciolto Ente di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Ciò soprattutto allo scopo di porre in risalto l'importante avanzo patrimoniale che nel corso degli anni si è generato per effetto della modulazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche non in linea con le peculiarità e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro artistiche a tempo determinato.

Di seguito, anche allo scopo di fornire un contributo per l'eventuale predisposizione di misure di legge volte a migliorare il quadro complessivo delle condizioni di welfare dei lavoratori dello spettacolo, sono stati sviluppati possibili percorsi di adeguamento della disciplina previdenziale e assistenziale.

1. I dati del settore dello spettacolo.

Sulla base dei dati Infocamere e Fondazione Symbola,¹ nel 2018 il valore aggiunto dell'industria della cultura e dello spettacolo nel suo complesso è stato pari a 59,9 miliardi di euro, pari al 3,9% della ricchezza nazionale, con circa 960.000 occupati.

Se si considera anche il valore aggiunto di quelle attività a contenuto artistico, creativo e culturale che si sviluppano al di fuori della filiera dell'industria creativa e dello spettacolo, ossia in progetti di natura strettamente commerciale (attività *cd. creative driven*), il valore aggiunto del settore e la dimensione degli occupati crescono in misura sensibile, anche se la loro stima risulta piuttosto variabile a seconda della metodologia utilizzata.

La tabella 1 illustra il valore aggiunto e il numero degli occupati dei diversi settori in cui è possibile articolare l'industria culturale e creativa italiana, senza tenere conto delle attività *cd. creative driven*.

Tab. 1 – il sistema produttivo culturale e creativo del Paese (anno 2018)

¹ Io sono cultura – 2019, "L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi", Quaderni di Symbola.

Settore	Valore aggiunto (mln. €)	Occupati (unità)
Spettacolo dal vivo (cd. <i>performing arts</i>)	8.211	144.800
Cinema, radio, tv	7.452	56.500
Musica	319	5.900
Editoria e stampa	13.740	257.300
Architettura e design	8.861	157.100
Patrimonio storico e artistico	2.858	51.000
Comunicazione	4.923	109.600
Videogiochi e software	13.600	177.600
TOTALI	59.964	959.800

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2019.

Questi dati consentono di cogliere la rilevanza dell'industria creativa e dello spettacolo nell'economia nazionale ed il contributo che la stessa reca allo sviluppo della ricchezza nazionale e dell'occupazione. Se concentriamo l'attenzione sui primi tre settori della tabella 1, individuiamo la dimensione dell'industria dello spettacolo in senso e possiamo utilizzare i dati INPS per cogliere gli aspetti peculiari del lavoro nello spettacolo.

In particolare, i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano poco meno del 30% del totale degli assicurati, quelli a tempo determinato il 50%, il restante 20% opera con rapporti di lavoro autonomo. La tabella 2 mostra, con riferimento al 2019, la composizione dei lavoratori del settore per attività professionale, con evidenza della retribuzione media annua e della durata media dei rapporti di lavoro.

Tab. 2 - Assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per categoria professionale, retribuzione e durata dei rapporti di lavoro (anno 2019)

Attività professionale	Lavoratori	Retribuzione media annua (€)	Giorni di lavoro nell'anno
Attori	83.390	2.818	15
Impiegati	36.029	27.092	226
Direttori, maestri di orchestra, concertisti e orchestrali	32.033	23.236	113
Operatori e maestranze	27.272	18.907	219
Conduttori e animatori	22.249	6.090	55
Ballo figurazione e moda	15.522	3.150	41
Tecnici	14.584	13.015	120
Canto	9.351	11.847	64
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo	8.995	17.151	129
Registi e sceneggiatori	7.675	27.473	133
Scenografi, arredatori e costumisti	4.291	16.383	106
Truccatori e parrucchieri	2.301	10.373	69
Amministratori	1.668	17.247	181
Direttori di scena e di doppiaggio	647	22.609	126
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali	1.697	5.267	32
Dipendenti da imprese di noleggio films	399	30.589	248
Dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, scuderie e scommesse	22.996	14.841	191
Lavoratori degli impianti e circoli sportivi	36.713	12.516	190
Totale generale	327.812	10.664	100

Fonte: INPS, gestione speciale Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.).

I dati medi sono ovviamente condizionati dalla presenza di un numero rilevante di assicurati per i quali le prestazioni professionali nel settore dello spettacolo non costituiscono la principale attività lavorativa. Si tratta generalmente di assicurati che svolgono nel corso dell'anno non più di 8-10 prestazioni lavorative giornaliere, molto spesso nella veste di comparse in format cinematografici o televisivi ovvero che integrano brevi prestazioni professionali nell'ambito di attività a contenuto amatoriale, in particolare con riguardo alle attività di natura teatrale.

In ogni caso, anche tenendo in considerazione che i dati medi sono condizionati dal fenomeno degli "occasionalisti" o dei "non professionisti", risulta comunque evidente come la durata media delle prestazioni lavorative nel corso dell'anno sia particolarmente ridotta (100 giornate nell'anno). Se poi si concentra l'attenzione verso le figure professionali riconducibili agli attori - il gruppo di assicurati più numeroso (83.390 unità) - la durata media delle prestazioni lavorative assicurate è pari a 15 giornate. Fra gli orchestrali (32.033 unità) la durata media delle prestazioni lavorative nel 2019 è pari a 113 giornate.

Pertanto, la principale caratteristica che contraddistingue l'assetto delle prestazioni del settore è la **ridotta durata media delle giornate di lavoro** nell'arco del periodo che abbiamo assunto a riferimento (anno civile), durata che, come vedremo, risulta fortemente condizionata dal vigente assetto dell'assicurazione obbligatoria che, per i molti lavoratori dello spettacolo dal vivo, prevede l'obbligo assicurativo esclusivamente per le giornate di svolgimento della prestazione stessa.

2. I tratti distintivi dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo.

L'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per peculiari elementi distintivi che, in sintesi, si riportano di seguito:

- a) l'obbligo assicurativo deriva dallo svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Detto elenco è tassativo ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 15 marzo 2005. Pertanto, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) verso il F.p.i.s. assume rilievo unicamente la natura della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività, etc.);
- b) è irrilevante la natura del rapporto di lavoro ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo occasionale, etc.). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al F.p.i.s. a prescindere dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione di detto rapporto, sia essa annoverabile nell'ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di

lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, quando il Legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell'obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. E' il caso, a titolo esemplificativo degli "impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco", per i quali l'obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente;

- c) l'obbligo contributivo e gli adempimenti informativi (denuncia contributiva) sono in capo al datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore (cfr. D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 6 comma 1 e 9, comma 1);
- d) il lavoratore autonomo dello spettacolo è per previsione legislativa e prassi costante considerato alla stregua del lavoratore subordinato. In particolare si applicano, ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, anche ai rapporti di lavoro autonomo le regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente evidentemente con riguardo alle tipologie di emolumenti riferibili a detta categoria di lavoratori (cfr. art. 4, comma 4 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971 che rimandano, rispettivamente, al D.Lgt. n. 692/1945 e all'art. 12, L. n. 153/1969);
- e) la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore. In particolare, il contributo base (33% ovvero il 35,70% per ballerini e tescorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera sulla base, ed entro i limiti, di appositi massimali variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore;
- f) ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell'arco della giornata lavorativa è equiparata ad una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;
- g) per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tabelle retributive convenzionali. Allo stato ne sussistono per gli interpreti musicali in sala di incisione, attraverso un meccanismo che tiene in considerazione l'andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi (cfr., da ultimo, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010 e circolare Enpals n. 13/2010).

Sotto il profilo delle prestazioni, il decreto legislativo n. 182/1997, emanato, sulla base dei principi di cui alla legge delega n. 335/1995 - con l'obiettivo di armonizzare le prestazioni previdenziali delle figure professionali soggette ad assicurazione IVS ex Enpals con quelle relative agli assicurati AGO - ha inasprito i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa. Ai soli fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un'annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative. Il d.lgs. n. 182/1997 (cfr. art. 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori nei seguenti raggruppamenti, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a seconda che i lavoratori:

- a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **120 contributi giornalieri**;
- b) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Si tratta, in particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (es. maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco, etc.). Per essi il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **260 contributi giornalieri**;
- c) prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale) (raggruppamento C). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **312 contributi giornalieri**.

Quanto poi alla individuazione puntuale delle figure professionali da includere in ciascuno dei tre raggruppamenti, va precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'adeguamento della platea dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947,² con il decreto 15 marzo 2005, ha, altresì, integrato e ridefinito la composizione dei tre raggruppamenti. Naturalmente, qualora le predette figure professionali di cui ai gruppi A e B siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sussistendo le predette esigenze di garantire una tutela differenziata, il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 312 contributi giornalieri al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti, in tale evenienza i lavoratori sono da annoverare nel raggruppamento C, che, come evidenziato innanzi, comprende, più in generale, tutti i soggetti che svolgono con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Allo scopo di fornire il quadro riepilogativo delle tutele previdenziali e assistenziali nel settore dello spettacolo, la tabella 3 riporta, per le imprese del settore terziario, la

² L'art. 3, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall'art. 43, L. n. 289/2002, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

misura dei relativi oneri contributivi, distinta sulla base della natura del rapporto di lavoro.

Tab. 3 - Tutele previdenziali e misura degli oneri contributivi nello spettacolo (anno 2019)

Tutela previdenziale	Dip.te tempo indeterminato (%)	Dip.te tempo determinato (%)	Lavoratore autonomo (%)
Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)	33,00	33,00	33,00
Assegni familiari	0,68*	0,68*	---
Maternità	0,46	0,46	0,00**
Malattia	2,22	2,22	1,28***
Fondo garanzia TFR	0,20	0,20	---
Naspi contributo base	1,31	1,31	---
Naspi contributo integrativo	0,30	0,30	---
Naspi contributo addizionale	---	1,40****	---
Fondo int.vo di solidarietà (< 5 dip.ti)	0,45	0,45	---
TOTALE	38,62	40,02	34,28
- di cui a carico del datore di lavoro	29,28	30,68	25,09
- di cui a carico del lavoratore	9,34	9,34	9,19

* L'aliquota del 2,48% con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,80%) e n. 266/2005 (1%) si riduce allo 0,68% (2,48-1,80=0,68).

** Con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,40% non essendo prevista la contribuzione ex CUAUF) e n. 266/2005 (1%), l'aliquota della maternità pari allo 0,46% si azzerava (0,46-0,46=0) e l'aliquota della malattia 2,22% si riduce all'1,28% (2,22-0,94=1,28).

**** Il contributo addizionale non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro inerente lo svolgimento di attività stagionali aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

3. La situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

Nel 1997, sulla scia della riforma di armonizzazione della disciplina previdenziale e di introduzione del cd. metodo di calcolo contributivo, nel F.p.l.s sono stati introdotti requisiti per il diritto alla pensione che si sono rivelati non particolarmente adeguati all'assetto dei rapporti di lavoro e delle prestazioni del settore. Questa circostanza risulta oggettivamente documentata dall'analisi dei dati di bilancio della gestione speciale del F.p.l.s..

In particolare, la tabella 4 mostra, per gli anni dal 2015 al 2019, i parametri indicativi che denotano la sproporzione fra prestazioni ed entrate.

Tab. 4 - Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La situazione patrimoniale (dati in milioni di euro)

Anno	Contributi	Altri ricavi	Prestazioni	Svalutazioni e altre uscite	Risultato di esercizio	Avanzo patrimoniale (al 31.12)
2015	1.267,09	48,00	-866,54	-321,59	126,96	4.071,10
2016	1.146,81	264,81	-875,60	-48,12	487,90	4.559,00
2017	1.212,59	34,91	-882,65	-97,91	266,94	4.825,95
2018	1.180,23	29,74	-899,86	-43,96	266,15	5.092,11
2019	1.314,96	27,44	-936,14	-102,49	303,77	5.395,88

Fonte: INPS, rendiconti generali.

Nel quinquennio 2015-2019 – ma analoghe conclusioni valgono anche per gli anni pregressi – il risultato di esercizio (differenza fra entrate e uscite) risulta sempre positivo e in media rappresenta poco più del **23% delle entrate contributive**. Si tratta di un andamento che è tipico delle gestioni previdenziali di nuova istituzione (v. Gestione separata istituita con la legge n. 335/1995), legato alla circostanza che, anche nei sistemi previdenziali a ripartizione, sino a quando le prime coorti di assicurati non maturano i requisiti per il diritto alle prestazioni, si genera costantemente un differenza positiva fra entrate e uscite, la cui misura tende a ridursi con il passare degli anni, fino al conseguimento di una situazione di equilibrio (cd. maturità della gestione previdenziale). Stiamo tuttavia parlando di una circostanza che non attiene al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che è una gestione previdenziale istituita nel 1947, quindi una gestione previdenziale che ha già conseguito da tempo le condizioni economico-finanziarie di maturità, ovvero il decorso del periodo minimo per la maturazione del diritto alle prestazioni da parte di una o due coorti di assicurati.

Si noti come le richiamate condizioni di inadeguatezza dei requisiti pensionistici stanno portando la gestione previdenziale ad accumulare avanzi patrimoniali decisamente significativi rispetto alle entrate contributive: al 31 dicembre 2019, **l'avanzo patrimoniale, pari a 5,4 miliardi di euro**, rappresenta 4 volte le entrate contributive del 2019.

Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l'avanzo patrimoniale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo.

In termini macroeconomici, in meno di due decenni è come se fossero state drenate dal settore dello spettacolo, per spostarle verso altri comparti economici, risorse finanziarie per oltre 5,4 miliardi di euro. Si pensi che nel biennio 2016-2017 la differenza fra entrate e uscite del F.p.l.s. (754 mln. €) - è stata **superiore agli stanziamenti del FUS** - Fondo unico dello spettacolo (680 mln. €), che, come è noto, costituisce la principale fonte di finanziamento pubblico del settore.

Dall'analisi degli effetti dell'attuale regime delle prestazioni previdenziali nello spettacolo, si rileva l'esigenza di individuare prospettive di riforma della disciplina volte a conseguire migliori condizioni di equità sociale per i lavoratori del settore.

4.1 Prospettive di adeguamento delle tutele: i trattamenti pensionistici.

Come abbiamo avuto modo di rilevare dai dati in possesso dell'Istituto, la durata media della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo è molto contenuta. Si tratta in effetti di una caratteristica che contraddistingue la prestazione artistica: si pensi all'esibizione di pochi minuti resa, in virtù di un contratto di ingaggio in cui si conviene la corresponsione di un prefissato compenso, da un cantante, da un corista oppure da un concertista in una rappresentazione spettacolare. Detta prestazione, anche se di brevissima durata, è considerata una prestazione giornaliera ai fini contributivi e assicurativi. In realtà, come è noto, la prestazione artistica, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, richiede tempi di formazione e preparazione che,

in genere, sono più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione ovvero alla successione di analoghe prestazioni (es., il medesimo spettacolo teatrale svolto nell'arco di una stagione artistica).

Affinché alla predetta prestazione, che presuppone un'imprescindibile e articolata attività di preparazione, ancorché intervallata a periodi di inattività lavorativa, possa essere riconosciuto un effettivo valore ai fini assicurativi, sarebbe utile prevedere l'introduzione di uno strumento che conferisca maggiore peso alle giornate di effettiva prestazione lavorativa rese da detti soggetti. A tal fine, tenuto conto dell'assetto ordinamentale del settore dello spettacolo in materia previdenziale, potrebbe essere introdotto, unicamente ai fini della maturazione del trattamento pensionistico per i lavoratori (artisti e tecnici) di cui al primo raggruppamento (A) ex art. 2, d.lgs. n. 182/1997 (come individuati dal decreto ministeriale 15 marzo 2005), un coefficiente, da sommare ad ogni giornata di prestazione lavorativa volto a valorizzare i periodi di formazione e preparazione dello spettacolo. Detto coefficiente potrebbe essere fissato in misura tale da consentire ai professionisti del settore, che in prima approssimazione possiamo individuare nei soggetti che lavorano almeno 40-60 giornate l'anno nell'arco dell'intera carriera lavorativa, quantomeno il conseguimento dei requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico (20 anni di anzianità assicurativa).

Come innanzi precisato, è da ricondurre all'attività di cui al primo raggruppamento quella "direttamente connessa con la produzione di spettacolo" prestata in forza di un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato ovvero subordinato a tempo determinato. Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, detta misura andrebbe coordinata con le previsioni del D.Lgs. n. 182/1997 che hanno introdotto strumenti che consentono di attribuire, sulla base della retribuzione giornaliera percepita e di altri parametri, l'accredito di un numero aggiuntivo di giorni di contribuzione, con un massimo di otto nell'anno, fino al raggiungimento di 312 giornate annue.

Inoltre, per gli iscritti al F.I.p.s. (a prescindere dall'anzianità contributiva al 31.12.1995), il requisito di contribuzione prescritto ai fini del diritto al conseguimento delle prestazioni di vecchiaia ed anticipata deve essere maturato previo raggiungimento di 20 anni di versamenti ovvero della maggiore anzianità contributiva prevista, nel caso della pensione anticipata; tale contribuzione, a norma dell'articolo 4, comma 7, del citato D.lgs. n. 182/1997, deve riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo.

Ne discende che dal computo della contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione resta esclusa, oltretutto, la contribuzione volontaria, la quale, in tali casi, concorre alla determinazione della sola misura del trattamento previdenziale.

Orbene, quantomeno ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia, detta condizione può essere adeguata allo scopo di considerare il computo, a tal fine, anche della contribuzione volontaria.

Sempre allo scopo di favorire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico da parte dei lavoratori del settore che per oggettive condizioni legate alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non riescono a conseguire neppure l'anzianità assicurativa minima, una prospettiva di riforma può essere più immediatamente individuata nella riduzione del requisito minimo di giornate lavorative nell'anno. Al riguardo, come già precisato, per i lavoratori a tempo determinato (subordinati o autonomi) che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A), detto requisito, per effetto delle riforme attuate nel 1997, è stato aumentato da 60 a 120 giornate. Una misura sicuramente utile a favorire il ripristino di condizioni di maggior equità può ravvisarsi nella riduzione dell'attuale requisito da 120 a 80-90 giornate, intervento che potrebbe favorire anche il recupero di quei fenomeni di lavoro nero alimentati dalla reciproca convenienza delle parti (datore di lavoro e lavoratore) e fondati sulla convinzione che, per le attuali regole, l'assicurazione pensionistica obbligatoria non produca alcun ritorno in termini di prestazioni, limitandosi a costituire esclusivamente un onere finanziario.

4.2 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione economica di malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (cfr. art. 2, d.lgs. C.P.S. n. 708/1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.p.I.S. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

Va precisato che, a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica,³ sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (art. 5, comma 7, sec. periodo del citato d.l. n. 463/1983 convertito in L. 638/1983).

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circ. 160/1983).

L'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve.

³ Circolare n. 134363 A.G.O./119/1980.

Nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.p.i.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso).

Inoltre, si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'art. 6, co. 15, d.l. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

4.3 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione di maternità.

Per quanto attiene la tutela della maternità/paternità, le lavoratrici ed i lavoratori dello spettacolo, iscritti al F.p.i.s., godono della medesima tutela riservata alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità) e, per quanto attiene all'indennità loro riconosciuta, si applicano i criteri generali di cui all'art. 23 del menzionato T.U..

Anche in questo caso il diritto alle predette tutele opera a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (v. art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, nonché d.m. 15 marzo 2005, circolari Enpals nn. 7 e 8/2006, circolari Inps nn. 154/2014 e 124/2017) ed i connessi obblighi contributivi sono posti a carico del datore di lavoro a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma).⁴

Anche per le prestazioni in tema di maternità, può essere utile valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'art. 6, co. 15, d.l. n. 536/1987, conv. in legge n. 48/1988, prevista per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo (allo stato, euro 67,14), così da accrescere la misura della prestazione quantomeno assumendo a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore per le prestazioni rese.

4.4 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione contro la disoccupazione (N.A.S.p.I.).

⁴ Fa eccezione a tale regola l'appartenenza dell'assicurato ad una particolare figura professionale, quella del "lavoratore autonomo esercente attività musicali" di cui al n. 23-*bis* ex art. 3, co. 1, d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100). Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività che si connota per l'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto la sola tutela assicurativa ai fini IVS.

Per analizzare l'adeguatezza del vigente quadro normativo in materia di disoccupazione rispetto alle richiamate condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo, appare necessario richiamare il presupposto che, sul piano generale, l'indennità Naspi spetta a chi ha involontariamente perso il proprio lavoro. Proprio per questo la tutela contro la disoccupazione non è prevista nei rapporti di lavoro autonomo nei quali tipicamente le parti definiscono la prestazione da svolgere ovvero il risultato atteso, senza alcun vincolo di subordinazione, neppure riconducibili ai rapporti parasubordinati. Per cui, le attuali norme – come del resto anche quelle degli altri paesi UE - non contemplano l'assicurazione di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro autonomo, rapporto che si conclude per lo svolgimento della prestazione lavorativa ovvero il conseguimento del risultato, così come pattuiti fra committente e lavoratore.

Ciò premesso, la prestazione Naspi spetta con il requisito minimo di 13 settimane lavorative nei quattro anni precedenti l'evento, requisito che, non risulta oggettivamente penalizzante anche per quelle prestazioni lavorative caratterizzate da saltuarietà e un periodo assicurativo ridotto, come accade nel settore dello spettacolo. Difatti, malgrado la ridotta durata media delle prestazioni nello spettacolo, v'è da considerare che in caso di prestazione lavorativa svolta per un numero di giorni che non si estende all'intera settimana, la copertura settimanale viene comunque assicurata laddove il compenso lordo percepito nella settimana stessa risulti almeno pari al minimo retributivo di legge (allo stato ca. 300 € settimanali).

La sua misura è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, con un tetto prefissato (ca. 1.300 euro). Essa viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane lavorative, sempre facendo riferimento agli ultimi quattro anni precedenti l'evento.

Il profilo che tuttavia ci sembra particolarmente congeniale alle peculiarità di lavoro nello spettacolo è la forte flessibilità in termini di cumulabilità con prestazioni lavorative di ridotto contenuto economico. La prestazione Naspi è difatti cumulabile:

- a) con rapporti di lavoro subordinato che prevedono una retribuzione complessiva inferiore a 8.000 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all'80% della misura della retribuzione;
- b) con rapporti di lavoro autonomo che prevedono un compenso complessivo inferiore a 4.800 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all'80% della misura del compenso.

Inoltre, nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, l'erogazione della prestazione Naspi viene sospesa per riprendere laddove la disoccupazione involontaria di verifici nuovamente dopo la cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

Si tratta in altri termini, di condizioni di flessibilità che appaiono appropriate nell'ambito di settori caratterizzati, come quello dello spettacolo, da condizioni di discontinuità e, talora, episodicità, delle prestazioni lavorative. Per cui, la normativa in materia di disoccupazione, così come rivista con il decreto legislativo n. 22 del 2015, sembra già in grado cogliere per i lavoratori subordinati le specificità e le esigenze del lavoro nel settore dello spettacolo.

Diverse considerazioni valgono per coloro che svolgono nel settore dello spettacolo prestazioni coordinate e continuative,⁵ atteso che ai medesimi nel caso di perdita involontaria della propria occupazione non spetta la tutela economica di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL (assicurazione introdotta di recente per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata). Pertanto, potrebbe essere utile prevedere un intervento normativo in materia volto ad estendere ai collaboratori dello spettacolo specifiche forme di tutela contro la disoccupazione involontaria, anche in considerazione delle peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di breve durata. Parimenti dicasi per l'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare, anch'essi da estendere ai collaboratori del settore dello spettacolo.

4.5 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'ampliamento delle figure professionali assicurate al F.p.I.s.

L'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall'art. 43, legge n. 289/2002, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al F.p.I.s. o di ridefinire, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 182/1997, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La predetta regolamentazione viene adottata su proposta delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore.

Si tratta di previsioni dettate dall'esigenza di adeguare tempo per tempo la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento sul mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è stato effettuato nel 2005 e, da allora, l'industria dello spettacolo si è popolata di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995 o alle gestioni dei commercianti, a seconda della natura della configurazione dell'attività lavorativa. In taluni casi, si può trattare di redditi che allo stato possono risultare non assoggettati a contribuzione obbligatoria. Si pensi, ad esempio, all'attività di promozione di prodotti commerciali realizzata attraverso l'utilizzo di *social network* da parte di soggetti che godono di notorietà e/o alto potenziale relazionale (cd. *testimonial, influencer*).

Di seguito, si riportano alcune delle figure professionali che, anche allo scopo di favorire condizioni di tutela previdenziale maggiormente aderenti alle tipiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dello spettacolo, risulterebbe utile integrare nell'ambito della platea degli assicurati al F.p.I.s.:

⁵ Ci si riferisce alle collaborazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e d-bis), del d.lgs. 81/2015.

- autori e adattatori di testi, programmi e format teatrali, cinematografici e televisivi;
- programmisti e realizzatori registi;
- documentaristi;
- assistenti ai programmi e assistenti di studio;
- direttori artistici;
- produttori esecutivi di opere teatrali, cinematografiche e audiovisive;
- ecc..

Si richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che l'aumento della platea degli assicurati al F.p.l.s., nei limiti in cui comporti un incremento delle entrate contributive, determina effetti finanziari positivi per i conti pubblici, effetti che possono agevolare l'introduzione delle misure di adeguamento delle tutele previdenziali e assistenziali rivolte alla generalità dei lavoratori del settore ovvero ad una parte di essi, operazione che, come è noto, comporta invece un onere a carico della finanza pubblica.

4.6 Prospettive di adeguamento delle tutele: il Reddito di Progetto Culturale.

I lavoratori dello spettacolo impiegati in attività di contenuto artistico/culturale, in ragione delle specificità di svolgimento della prestazione lavorativa, hanno scarse possibilità di utilizzare i servizi pubblici e privati volti a favorire il matching fra domanda e offerta di lavoro, in particolare, quando si tratta di soggetti non caratterizzati da una particolare notorietà.

Ciò determina sovente l'abbandono del settore laddove nel corso di un ragionevole lasso di tempo non riescano ad integrare entrate economiche sufficienti a garantire quantomeno il finanziamento delle basilari esigenze di sostentamento ovvero la riconduzione delle proprie energie in ambiti produttivi che nella migliore delle ipotesi possono risultare contigui al settore dello spettacolo, ma la cui utilità è volta a garantire esclusivamente condizioni minime di indipendenza economica a detrimento del tempo disponibile per i propri progetti artistici.

Al fine di consentire lo sviluppo di progettualità di lavoro nel settore dello spettacolo, soprattutto a favore delle giovani generazioni, si richiama l'attenzione di codesta Commissione del Senato della Repubblica sulla possibilità di istituire una specifica forma di sostegno economico di durata limitata (1/2 anni) finalizzata a sostenere l'accesso agli specifici comparti del settore dello spettacolo, in modo che ogni soggetto possa dedicare le proprie energie alla formazione e alla sperimentazione di nuove idee potendo fruire di un sostegno economico mensile: "**Reddito di Progetto Culturale**".

L'erogazione delle predette somme sarebbe vincolata esclusivamente alla realizzazione di un progetto culturale attraverso il quale favorire la valorizzazione delle capacità professionali e la sperimentazione di nuove forme e percorsi di sviluppo della rappresentazione artistica, con il coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali.

IL WELFARE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Pasquale Tridico
Audizione
11 novembre 2020
Camera dei Deputati

INPS

27 ottobre 2020

Industria della cultura. Valore aggiunto e occupazione (2018)

Settori	Valore aggiunto		Occupazione	
	in milioni di €	in % su VA totale	in migliaia	in % su tot. occupati
Spettacolo dal vivo *	8.210,7	0,5%	144,8	0,6%
Cinema, radio, tv *	7.452,1	0,5%	56,5	0,2%
Musica *	319,2	0,0%	5,9	0,0%
Editoria e stampa	13.740,3	0,9%	257,3	1,0%
Videogiochi e software	13.600,1	0,9%	177,6	0,7%
Architettura e design	8.861,1	0,6%	157,1	0,6%
Comunicazione	4.922,8	0,3%	109,6	0,4%
Patrimonio storico artistico	2.858,1	0,2%	51,0	0,2%
TOTALE	59.964,4	3,9%	959,8	3,7%

*: Settori ricompresi nell'assicurazione del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.i.s.)

I lavoratori per gruppo professionale (2019)



Gruppo professionale del lavoratore	N. Lavoratori	Retr. media	N. medio giornate retribuite
Attori	83.390	2.818	15
Impiegati	36.029	27.092	226
Direttori, maestri di orchestra, concertisti e orchestrali	32.033	23.236	113
Operatori e maestranze	27.272	18.907	219
Conduttori e animatori	22.249	6.090	55
Ballo figurazione e moda	15.522	3.150	41
Tecnici	14.584	13.015	120
Canto	9.351	11.847	64
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo	8.995	17.151	129
Registi e sceneggiatori	7.675	27.473	133
Scenografi, arredatori e costumisti	4.291	16.383	106
Truccatori e parrucchieri	2.301	10.373	69
Amministratori	1.668	17.247	181
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali	1.697	5.267	32
Direttori di scena e di doppiaggio	647	22.609	126
Dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, scuderie e scommesse	22.996	14.841	191
Lavoratori degli impianti e circoli sportivi	36.713	12.516	190
Dipendenti da imprese di noleggio films	399	30.589	248
TOTALE	327.812	10.664	100

I lavoratori per classi di età e genere (2019)



Classi d'età	N. Lavoratori		Retr. media		N. medio giornate retribuite		N. medio giornate retribuite	Retr. media	Totale annuo Numero lavoratori
	Maschi		Femmine		Femmine				
	N. Lavoratori	Retr. media	N. medio giornate retribuite	N. lavoratori	Retr. media	N. medio giornate retribuite			
Fino a 19	9.652	940	17	10.359	856	19			327.812 Numero lavoratori 10.664 Retribuzione media 100 Numero medio giornate retribuite
20-24	22.685	2.441	43	22.476	2.075	41			
25-29	24.761	5.166	70	20.647	4.739	71			
30-34	22.664	8.808	99	17.957	7.983	102			
35-39	20.650	11.899	116	15.271	10.802	123			
40-44	20.399	14.560	125	13.855	12.964	136			
45-49	19.901	17.329	135	13.016	15.709	150			
50-54	17.389	19.853	143	11.142	16.507	154			
55-59	14.676	22.304	145	7.756	20.478	163			
60-64	8.778	20.807	131	4.012	16.817	141			
> 65	6.774	11.503	56	2.992	9.093	63			
TOTALE	188.329	11.749	100	139.483	9.199	99			




La **retribuzione media annua** nel 2019, pari a 10.664 euro nel complesso, risulta molto differenziata sia per età, sia per genere: **aumenta al crescere dell'età** (almeno fino alla classe 55 - 59) ed è costantemente **più alta per il genere maschile** (11.749 euro contro 9.199 euro per le femmine).

I lavoratori per area geografica (2018 - 2019)



Area geografica	Anno 2018			Anno 2019		
	N. lavoratori	Retr. media	N. medio giornate retribuite	N. Lavoratori	Retr. Media	N. medio giornate retribuite
Nord-ovest	87.760	14.408	120	88.170	14.093	119
Nord-est	55.924	8.663	104	55.879	8.761	103
Centro	129.130	9.955	82	126.882	10.467	83
Sud	38.882	7.274	104	38.484	7.329	103
Isole	18.579	8.549	108	18.254	8.383	107
Estero	163	6.793	27	143	4.159	27
TOTALE	330.438	10.523	100	327.812	10.664	100

Distribuzione geografica 2019



Legenda

Nord - ovest	Nord - est
Centro	Sud
Isole	Estero




Nel 2019 si registra, rispetto al 2018, una **diminuzione** dell' 0,8% del numero dei lavoratori mentre le retribuzioni medie annue **aumentano** dell'1,3% e le giornate medie retribuite **sono stabili** pari a 100.

Numero lavoratori con almeno una giornata retribuita nell'anno - 2019



Regione di lavoro	Lavoratore autonomo	Lavoratore dipendente	Totale
Piemonte	3.895	11.869	15.764
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	144	880	1.024
Liguria	1.910	7.163	9.073
Lombardia	15.180	47.129	62.309
Trentino-Alto-Adige	776	4.114	4.890
Veneto	3.530	16.992	20.522
Friuli-Venezia Giulia	3.311	3.744	7.055
Emilia-Romagna	5.164	18.248	23.412
Toscana	4.834	11.703	16.537
Umbria	603	2.426	3.029
Marche	1.199	5.909	7.108
Lazio	15.156	85.052	100.208
Abruzzo	453	3.498	3.951
Molise	23	511	534
Campania	2.377	15.841	18.218
Puglia	2.353	9.247	11.600
Basilicata	409	1.036	1.445
Calabria	159	2.577	2.736
Sicilia	2.537	10.450	12.987
Sardegna	1.325	3.942	5.267
Estero	130	13	143
TOTALE	65.468	262.344	327.812

Numero lavoratori per mese e tipologia - 2019



Legenda

Dipendente

Autonomo



134.448

Media mensile lavoratori dipendenti

21.922

Media mensile lavoratori autonomi



Nel 2019 il numero medio annuo di lavoratori dello spettacolo è stato pari a 156.370 in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0%). La distribuzione per mese e per tipologia, mostra che i **lavoratori autonomi** presentano in corrispondenza dei mesi di luglio e dicembre i valori massimi mentre raggiungono il minimo nel mese di agosto; i lavoratori dipendenti raggiungono il massimo nel mese di luglio ed il minimo nel mese di gennaio


I numeri delle pensioni vigenti 2018-2019




Le pensioni vigenti all' **01/01/2019** sono **56.453** a carico del fondo dei lavoratori dello spettacolo.

L'importo complessivo annuo in pagamento risulta pari a **924** milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, si è assistito ad un complessivo incremento del numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento ad inizio anno. Infatti la gestione dei lavoratori dello spettacolo ha visto salire il numero delle prestazioni e dell'importo complessivo annuo rispettivamente dello **1,4%** e dello **3,5%**.

Andamento temporale del numero di pensioni



Andamento temporale dell'importo annuo




La composizione delle pensioni


Distribuzione per categoria e per fasce d'età

Categorie e sottocategorie di pensione	Vecchiaia		Invalidità previdenziale		Superstiti	
	N. pensioni	% sul tot.	N. pensioni	% sul tot.	N. pensioni	% sul tot.
< 40	-	-	32	1,4%	413	2,6%
40 - 59	728	2,0%	797	34,4%	1.036	6,5%
60 - 69	8.907	23,9%	621	26,8%	1.895	11,8%
70 - 79	16.015	42,9%	274	11,8%	4.517	28,2%
80 - 90	10.035	26,9%	417	18,0%	6.123	38,2%
> 90	1.644	4,4%	173	7,5%	2.039	12,7%
TOTALE	37.329	100%	2.314	100%	16.023	100%

Numero % sul totale delle pensioni




N. % vecchiaia sul totale



N. % invalidità previdenziale sul totale



N. % superstiti sul totale




La composizione delle pensioni

Distribuzione per categoria e classi di importo mensile

Classi di importo mensili	Vecchiaia		Invalidità previdenziale		Superstiti	
	N. pensioni	% sul tot.	N. pensioni	% sul tot.	N. pensioni	% sul tot.
< 750 €	14.464	38,8%	1.296	56,0%	9.114	56,9%
750 € - 1.499,99 €	6.372	17,1%	627	27,1%	5.054	31,5%
1.500 € - 2.999,99 €	12.283	32,9%	361	15,6%	1.847	11,5%
> 3.000 €	4.210	11,3%	30	1,3%	8	0,1%
TOTALE	37.329	100%	2.314	100%	16.023	100%

Numero % sul totale delle pensioni



Legenda


< 750 €

750 € - 1.499,99 €


1.500 € - 2.999,99 €

> 3.000 €


N. % vecchiaia sul totale



N. % invalidità previdenziale sul totale



N. % superstiti sul totale



II Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La situazione patrimoniale (dati in milioni di euro)

Esercizio	Entrate		Uscite		Risultato di esercizio	Avanzo patrimoniale (al 31/12)
	Contributi	Altri ricavi	Prestazioni	Svalutazioni e altri costi		
2015	1.267,09	48,00	-866,54	-321,59	126,96	4.071,10
2016	1.146,81	264,81	-875,60	-48,12	487,90	4.559,00
2017	1.212,59	34,91	-882,65	-97,99	266,94	4.825,94
2018	1.180,23	27,23	-899,86	-39,84	266,15	5.092,11
2019	1.314,96	23,48	-936,14	-33,49	303,77	5.395,88

In media il risultato di esercizio è pari a circa il 23% dei contributi annui.

I lavoratori assicurati all'INPS - Fondo Pensioni lavoratori spettacolo (ex Enpals)

I tratti distintivi dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo



 Sono assicurati al F.p.I.s. coloro che svolgono le attività professionali previste dalla legge, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato/autonomo)

 La contribuzione obbligatoria e la denuncia contributiva sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di lavoro autonomo (committente)

 Ogni prestazione artistica, anche se di breve durata è equiparata, ai fini assicurativi, ad una prestazione giornaliera

 I requisiti per la maturazione di un anno di anzianità assicurativa variano in funzione dell'attività svolta e della continuità del rapporto di lavoro:

- 120 giornate per gli artisti a tempo determinato (raggruppamento A)
- 260 giornate per i lavoratori (non artisti) a tempo determinato (raggruppamento B)
- 312 giornate per i lavoratori (artisti e non) a tempo indeterminato

Tutele previdenziali e misura degli oneri contributivi nello spettacolo - 2020



Tutela previdenziale	Dip.te tempo indeterminato (%)	Dip.te tempo determinato (%)	Lavoratore autonomo (%)
Invalità, vecchiaia e superstiti (IVS)	33,00	33,00	33,00
Assegni familiari	0,68*	0,68*	-
Maternità	0,46	0,46	0**
Malattia	2,22	2,22	1,28**
Fondo garanzia TFR	0,20	0,20	-
Naspi contributo base	1,31	1,31	-
Naspi contributo integrativo	0,30	0,30	-
Naspi contributo addizionale	-	1,40***	-
Fondo int.vo di solidarietà (> 5 dip.ti)	0,45	0,45	-
TOTALE	38,62	40,02	34,28
- di cui a carico del datore di lavoro	29,28	30,68	25,09
- di cui a carico del lavoratore	9,34	9,34	9,19

*: L'aliquota del 2,48% con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,80%) e n. 266/2005 (1%) si riduce allo 0,68% (2,48-1,80=0,68).

** : Con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,40% non essendo prevista la contribuzione ex CUAF) e n. 266/2005 (1%), l'aliquota della maternità pari allo 0,46% si azzerà (0,46-0,46=0) e l'aliquota della malattia 2,22% si riduce all'1,28% (2,22-0,94=1,28).

*** : Il contributo addizionale non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro inerente lo svolgimento di attività stagionali aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 1525/1963.



Prospettive di adeguamento delle prestazioni: i trattamenti pensionistici

Il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) presenta le seguenti caratteristiche:

- gestione istituita nel **1947**
- da molti anni le entrate contributive sono sistematicamente superiori alle uscite
- nel 2019 le entrate contributive pari a 1,31 miliardi €, il risultato di esercizio 304 milioni €
- **l'avanzo patrimoniale** al 31.12.2019 pari a 5,4 miliardi €
- l'innalzamento dei requisiti, degli artisti a tempo determinato, da 60 a 120 giornate assicurative ha reso difficoltosa la maturazione dei **requisiti minimi per il diritto alla prestazione**

Interventi volti ad adeguare la tutela pensionistica alle condizioni di lavoro del settore:

- **Riduzione dei requisiti minimi** per la maturazione di un anno di anzianità assicurativa per gli artisti a tempo determinato (elevato, nel 1997, da 60 a 120 gg.)
- Computo dei **periodi di formazione e preparazione** dello spettacolo (es. coefficiente di aumento: ogni giornata di prestazione lavorativa equiparata a 1,X giornate assicurative)
- Computo della **contribuzione volontaria** ai fini del diritto alle prestazioni (oggi valida solo ai fini della misura delle prestazioni)



Prospettive di adeguamento delle prestazioni: l'assicurazione economica di malattia e di maternità

Le regole vigenti:

- il diritto alla prestazione di malattia è subordinato alla maturazione di **almeno 100 gg. assicurative** a partire dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'insorgenza dell'evento morboso
- limite massimo indennizzabile in caso di malattia è pari al numero di gg. di assicurazione negli ultimi 12 mesi (almeno 30 gg. indennizzabili in presenza di almeno 1 gg. di assicurazione)
- per i lavoratori a tempo determinato la **retribuzione massima giornaliera** ai fini del calcolo della prestazione di malattia e di maternità è pari, nel 2019, a 67,14 €

Interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione di malattia alle condizioni di lavoro del settore:

- **Riduzione dei requisiti minimi** per la maturazione del diritto alla prestazione per malattia
- **Innalzamento della retribuzione di riferimento** per il calcolo della prestazione di malattia e di maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato



Le prospettive di adeguamento delle prestazioni: l'assicurazione contro la disoccupazione (Naspi)

Le regole vigenti:

- il diritto alla Naspi spetta ai lavoratori subordinati in caso di disoccupazione involontaria
- la prestazione Naspi spetta con almeno 13 settimane lavorative nei 4 anni precedenti l'evento
- la misura della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni con un tetto prefissato (ad oggi, ca. 1.300 €)
- il periodo massimo di erogazione è pari alla metà delle settimane lavorative negli ultimi 4 anni
- l'erogazione della Naspi è sospesa in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, per riprendere, sussistendone le condizioni, al termine del rapporto
- la Naspi è cumulabile con prestazioni lavorative di ridotto contenuto economico:
 - lavoro subordinato con retribuzione < 8.000 € (trattenuta su Naspi pari a 80% retribuzione)
 - lavoro autonomo con compenso < 4.800 € (trattenuta su Naspi pari a 80% compenso)

Interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione di malattia alle condizioni di lavoro del settore:

- Le condizioni di accesso alla Naspi non risultano penalizzanti per i lavoratori subordinati dello spettacolo. La condizione di flessibilità nell'erogazione della Naspi appaiono in linea con le esigenze di conciliazione del trattamento con prestazioni lavorative di ridotto contenuto economico
- **Estensione della tutela Naspi (e ANF)** ai collaboratori coordinati e continuativi dello spettacolo



Le prospettive di adeguamento delle tutele: l'estensione dell'assicurazione alle nuove figure

Le regole vigenti:

- le figure professionali assicurate al F.p.l.s. sono individuate dalla legge
 - artisti lirici, coristi
 - attori, attori di prosa, attori di doppiaggio, ecc.
 - presentatori, sceneggiatori, soggettisti, direttori di produzione, ecc.
 - concertisti, ballerini, coreografi, ecc.
 - tecnici del montaggio, del suono, ecc.
 - ecc.

Interventi volti ad adeguare la tutela dell'assicurazione obbligatoria:

- **Estensione dell'assicurazione obbligatoria** alle nuove figure professionali (autori e adattatori di testi, programmi e format teatrali, cinematografici e televisivi, direttori artistici, documentaristi, assistenti ai programmi e di studio, ecc.)

n.b.: sul piano finanziario l'intervento genera un aumento di entrate contributive, attraverso cui finanziare eventuali impegni di spesa a favore del settore (v. Reddito di Progetto Culturale)



Le prospettive di adeguamento delle tutele: l'estensione dell'assicurazione alle nuove figure

Le situazione attuale:

- I servizi (pubblici e privati) volti a favorire il matching fra domanda e offerta di lavoro sono difficilmente fruibili in ragione della specificità della natura e delle modalità di svolgimento della prestazione artistica
- I giovani che accedono al mondo del lavoro, soprattutto nei primi periodi, non riescono ad integrare risorse economiche sufficienti a garantire il finanziamento delle esigenze di sostentamento. Con elevata frequenza, abbandonano il settore dello spettacolo ovvero continuano a viverlo in forma residuale

Interventi volti a favorire l'accesso dei lavoratori al settore dello spettacolo:

- Istituzione di un sostegno economico: il **Reddito di Progetto Culturale**
 - ✓ Durata limitata (1/2 anni)
 - ✓ Erogazione su base mensile
 - ✓ Unico vincolo la realizzazione di un progetto concordato di valorizzazione delle capacità professionali del lavoratore, anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi/percorsi/ecc. nel mondo dell'arte artistici, documentaristi, assistenti ai programmi e di studio, ecc. (coordinamento Mibact, coinvolgimento di Regioni e Autonomie locali)



Conclusioni

L'assetto delle prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori dello spettacolo può essere rimodulato adattandolo alle caratteristiche dei rapporti di lavoro e delle modalità di svolgimento delle prestazioni

Quali possibili interventi ?

- Revisione/riduzione dei requisiti per il diritto ai **trattamenti pensionistici** a favore dei lavoratori a tempo determinato (subordinati e autonomi). Le entrate del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) superano sistematicamente le uscite. L'avanzo patrimoniale al 31.12.2019 (5,4 miliardi di euro) è pari a più di 4 volte le entrate contributive del 2019
- Riduzione del requisito minimo per l'accesso alle prestazioni in caso di **malattia** (almeno 100 gg. dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento morboso)
- Innalzamento del limite giornaliero di retribuzione assicurata in caso di **malattia** e **maternità** per i lavoratori a tempo determinato (€ 67,14)
- **Estensione delle tutele previdenziali e assistenziali** alle nuove figure professionali del settore
- Istituzione del **Reddito di Progetto Culturale**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18STC0123280